

3 voll. (Milano 1988) e poi a *Lo spazio letterario di Roma antica*, diretto da Cavallo, Fedeli e Giardina e di cui sono apparsi finora, a Roma dall' '89 in poi, tre dei cinque volumi previsti. <sup>4</sup> Su cui si vedano utilmente le pagine, che presentano l'opera, in apertura del primo volume. <sup>5</sup> *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*.

<sup>6</sup> *Handbuch* cit. Bd. 5: *Restauration und Erneuerung (284-374 n. Chr.)* hrsg. von R. Herzog, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (München 1989). <sup>7</sup> Eccellenti le pagine che Antonie Wlosok ha scritto al riguardo.

<sup>8</sup> Su cui, con grande chiarezza, Jean Doignon. <sup>9</sup> Di grandissimo rilievo la trattazione svoltane da Jacques Fontaine, cui tutti siamo debitori, tra l'altro, di quella mirabile sintesi che è *La littérature latine chrétienne* (Paris 1970, ed. ital. a cura di D'Elia, Bologna 1973).

<sup>10</sup> Redatto ad opera di Peter Schönbeck. <sup>11</sup> Principalmente: *Hermogenians iuris epitomae* (Göttingen 1964); *Römische Provinzialjurisprudenz*, in ANRW. 2.15 (1976) 319 ss.; *Nichtliterarische römische Juristen der Kaiserzeit*, in *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition*. Symposium aus Anlaß des 70. Geburtstag von F. Wieacker (Ebelsbach 1980) 126 ss.; *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in ZRG. 100 (1983) 485 ss.; *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)* (Berlin 1987) [su cui si veda l'esauriente rendiconto che, a cura di Mariagrazia Bianchini, è stato pubblicato in *Labeo* 36 (1990) 85 ss.]; *Römische Jurisprudenz in Afrika*, in ZRG. 106 (1989) 123 ss. <sup>12</sup> *Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ente des weströmischen Reichs*, IRMAE. 1. 2 a (Milano 1963); *Recht und Gesellschaft in der Spätantike* (Stuttgart 1964).

<sup>13</sup> Se si esclude il contributo offerto da Grelle Arcadio Carisio, *l'officium del prefetto del pretorio e i munera civilia*, in *Index* 15 (1987) 63 ss., non sembra che sfugga all'A. alcuno dei contributi più significativi di questi ultimi anni. <sup>14</sup> Credo, infatti, d'essere stato tra i pochi romanisti dedicatisi ad uno studio dell'oratio in questa prospettiva: cfr. il mio *Vetustas-Innovatio* (Napoli 1978) alle p. 113 ss.

## TAGLIACARTE

1. Poche parole ancora, e poi più, per il Talamanca. A p. 924 s. del vol. 91 (1988) del *BIDR.* da lui diretto (volume centenario della gloriosa rivista, cui mi ritengo onorato di aver contribuito, p. 117 ss., anch'io) l'egregio studioso, concludendo un'ultima serie di recensioni critiche dei saggi pervenutigli a tiro, annuncia che non insisterà, nei prossimi anni, in questa sua veste di « revizor » temibile e temuto della letteratura romanistica contemporanea. Sorvolo sulle battute che il Talamanca dedica, per l'occasione, a me e alla « consolazione » che io trarrei dalla sua rinuncia: queste battute stanno molto bene nelle pagine in cui figurano e meritano di restarvi. Tre soli punti mi preme di mettere in chiaro, con l'aggiunta di una breve postilla. Primo: io confermo parola per parola quanto ho scritto in un tagliacarte di *Labeo* 36 (1990) 403, e se mi sono astenuto allora e mi trattengo tuttora dal fare nomi di autori a mio avviso criticabili, non è per debolezza o ambiguità di carattere (questa, sf, che sarebbe nuova), ma è per quella *pietas* di cui rimproveravo l'assenza in certe sentenze di condanna proprie del Talamanca. Secondo: pur non essendo per nulla « congeniale » col Talamanca (come questi ben dice) almeno nei modi esteriori,

io ho nei suoi confronti qualcosa di piú del rispetto e del riguardo doverosi (e doverosamente da manifestare) per un compagno di lavoro, piú giovane o piú anziano che sia, e cioè ho molta stima per la sua acutezza di indagatore, sin dai tempi lontani in cui ne ho letti di straforo, addirittura in manoscritto o in bozze, i primi elaborati. Terzo: il Talamanca presume, almeno per il momento, un po' troppo di se stesso nel figurarsi che un editoriale di *Labeo* (35 [1989] 161 s.) fosse, senza fare il suo nome, attinente proprio ed esclusivamente a lui, perché gli editoriali di *Labeo* (fatta un'unica eccezione, che fu operata da amici, a mia completa sorpresa, nel vol. 30 [1984] 273 s.) sono sempre stati dedicati a questioni di carattere generale od a figure eminenti della letteratura internazionale e perché, nella specie, la pagina del 1989 era volta a deplorare il malvezzo di tutti i non pochi autori, a dir così, « arrivati », che su varie riviste (inclusa, purtroppo, nostro malgrado, la nostra) si compiacciono talvolta di esprimere critiche sostanzialmente fondate (e quindi assolutamente non ricusabili dai direttori o dai comitati direttivi), ma lo fanno con modi formalmente aspri, altezzosi o addirittura sprezzanti, particolarmente nei confronti dei ricercatori esordienti. Ed ecco la postilla. Rilegga il T. la p. 102 nt. 1 del limpido corso su *Il mandato in diritto romano* pubblicato quasi mezzo secolo fa (1949) da quell'Arangio-Ruiz, del quale egli giustamente si professa tanto di frequente allievo (e di cui io, mai stato suo allievo e seguace, ho cercato grado a grado, con gli anni, di meritarmi una certa quale amicizia). In quella nota l'Arangio, non potendo assolutamente fare a meno, nel commento di Gai 3.162 (*In summa sciendum rell.*), dal respingere di netto una « Wortmonographie » di un allora verde autore, che coinvolgeva nella radiazione critico-esegetica il passo gaiano, lo ha fatto omettendo generosamente il nome del « giovane studioso » e rinviando i lettori alla improbabile consultazione, per saperne di piú, della rivista su cui il saggio era apparso. (Quando si parla di congenialità). [A. G.].

2. La lettura delle fonti che oggi ci informano della vicenda di *Callinicum* del 388 d.C. (uno dei tanti episodi di intolleranza religiosa di cui la storia del basso-impero appare costellata) è sembrata l'approccio migliore alla normazione di Teodosio I, sul tema della religione, nella prospettiva che Antonella Di Mauro Todini ha prescelto per il suo contributo alla collana delle Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto romano dell'Università di Roma (n. LXVII): *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo* (Roma, ed. La Sapienza, 1990, p. 297). Per quanto concerne la struttura formale, il libro è organizzato in due parti: la prima relativa in via prodromica ad argomenti strettamente documentari, sia tardoantichi (pp. 3-50) sia d'epoca recenziore (pp. 51-91); la seconda, com'è naturale, piú ampia, specificamente dedicata alle leggi teodosiane degli anni 380-388 (pp. 95-271). A queste pagine seguono alcune brevissime Conclusioni (pp. 273-5), e gli indici finali: quello delle fonti (pp. 279-86) e quello, sempre auspicabile in un lavoro di una certa ampiezza, degli autori citati (pp. 287-94). Per ciò che riguarda il contenuto dello studio, numerose mi paiono le sollecitazioni, sovente anche di segno contrario, che esso fornisce allo studioso del tardo-antico. Dalle valutazioni che vengono proposte in merito alla tradizione testuale, sia di provenienza orientale sia occidentale, relativa all'episodio di Callinico, di sicuro interesse appare

lo spunto dal quale la ricerca trova origine e sviluppo. « Un caso marginale di fanatismo religioso », Callinico appunto, nelle fonti che ne sono referenti si dilata in « uno dei momenti emblematici della storia dei rapporti tra Chiesa ed Impero » alla fine del IV secolo (p. 47). Ricondurre alle giuste proporzioni i ruoli tenuti in tale frangente dagli storici protagonisti, il vescovo di Milano Ambrogio e il primo Teodosio, vuole dire collocare al 'loro' posto, nello spazio del IV secolo, *sacerdotium* e *imperium*, indipendentemente dai filoni stessi della tradizione pervenutaci e dalle strumentalizzazioni agiografiche o antiguidaiche d'epoca più tarda. Anzi, e di più: per l'autrice tutto ciò costituisce lo spunto per rivedere analiticamente le scelte normative del principe, con l'intento di evidenziarne « il carattere intrinsecamente più organico » di quanto non si sia generalmente ritenuto fino a oggi (p. 274). Su questo piano di indagine risulta persino scontata la scelta di esaminare la normazione variamente prodotta sulla religione fra il 380 e sino alle violente intemperanze monastiche manifestatesi a Callinico: vale a dire, seguire passo passo le tappe della traccia legislativa imperatoria a partire dagli esordi teodosiani — la celeberrima *Cunctos populos* (CTh. 16.1.2 = CI. 1.1.1) —, fin quasi a giungere, con la legge antieterodossa poi in CTh. 16.5.15, a un segmento temporale vicinissimo ai fatti di *Callinicum*. E infatti, la lettura delle numerose *constitutiones* religiose, opportunamente catalizzata da occasioni e avvenimenti di singolare rilievo nell'ambito cristiano tardoantico (per es., i concili costantinopolitani e quello di Aquileia), risulta articolata per frazioni di anni in successione cronologica: dall'ampio momento che vide l'emanazione della *Cunctos populos* a quello legato al sinodo del 381 (e quindi, in particolare, CTh. 16.1.2, ma anche 16.1.3; 5.6-8; 7.1); dalle costituzioni in difesa costante della chiesa nell'inquieto biennio 382-383 alla articolata politica religiosa degli anni 384-388 (per es., CTh. 16.5.9 e 13-16, ma pure 16.1.4; 4.1; 7.2-3; ecc.). Grazie al confronto con una letteratura scientifica sufficientemente rappresentata, e mediante un puntuale riferimento al testo antico, il quadro che sortisce dal « commentario » legislativo offerto dall'autrice, fra le altre cose, corrobora e consolida talune recenti acquisizioni della ricerca. La politica ecclesiastica di Teodosio si mostra di gran lunga più meditata di quanto le fonti antiche, talora partigianamente orientate, abbiano inteso darci a vedere. Essa, pur sollecitata dalle pressanti necessità delle contingenze politiche (emblematico il caso di CTh. 16.10.9: p. 245 ss.), rivela una coerenza di pensiero, del resto non sconosciuta dalla odierna critica storica, assai utile in via esemplare all'analoga normazione d'epoca successiva. In definitiva, l'estrema consapevolezza che l'autrice suggerisce al lettore per la linea di politica normativa di Teodosio I sottolinea una volta di più la capacità dei sovrani di Costantinopoli, ma in specie quella dei membri delle loro cancellerie, di essere interpreti adeguati sia delle realtà politiche sia di quelle religiose contemporanee, massime con gli strumenti resi disponibili dall'ordinamento giuridico, qualche volta per l'utilità della *ecclesia catholica* ma più spesso nel supremo interesse dell'*imperium* dei Romani. [E. D.].

3. Il problema della identificazione dei *circumcelliones* africani del IV-V secolo, che tanta avversione provocavano, nella loro qualità di feccia dell'eresia donatista, nel passionale S. Agostino, è uno di quei problemi che ancor meno di altri si prestano

ad una soluzione inconfutabile. Già l'ho sostenuto in *Labeo* 15 (1969) 107 ss., con brevi notazioni che sono comprensibilmente sfuggite al più recente studioso della materia, e cioè a M. R. Cataudella, nell'articolo dal titolo *Motivi di rivolta sociale in Africa fra IV e V secolo?*, apparso a p. 331 ss. della ricchissima raccolta di contributi su *L'Africa romana* curata, a coronamento del Convegno cagliaritano del 1990, dall'infaticabile e benemerito Attilio Mastino (Cagliari, Gallizzi, 1991, p. 1178). Sorvolando sul resto, deliberò qui il punto più pruriginoso di tutti, costituito dalla costituzione editale di Onorio (e di Teodosio II) così come riferita, con datazione 412 (e con indirizzo al *praefectus praetorio* Seleuco), in CTh. 16.5.52: ... nisi ex die prolatae legis omnes Donatistae, tam sacerdotes quam clerici laicique, catholicae sc, a qua sacrilege descivere, reddiderint, tunc in(lustres) singillatim poenae nomine fisco nostro auri pondo quinquaginta cogantur inferre, spectabiles auri pondo quadraginta, senatores auri pondo triginta, clarissimi auri pondo viginti, sacerdotales auri pondo triginta, principales auri pondo viginti, decuriones auri pondo quinque, negotiatores auri pondo quinque, plebei auri pondo quinque, circumcelliones argenti pondo decem. (1) Qui nisi a conductoribus, sub quibus commanent, vel procuratoribus executori exigenti fuerint praesentati, ipsi teneantur ad poenam, ita ut nec domus nostrae homines ab huiusmodi censura habeantur immunes. (rell.). A mente del Cataudella, i « qui » del paragrafo 1 non possono essere tutti i personaggi (dagli *inlustres* in giù) indicati nel *principium*, « perché è da escludere che fra coloro che *commanent sub conductoribus* ci fossero, poniamo, gli *inlustres* o gli *spectabiles* o i *senatores* ecc...; pertanto 'qui' potranno essere solo i *circumcelliones*...; ma non sono invece da vedere i *circumcelliones* in 'ipsi', come vorrebbe Saumagne, e con lui Brisson, Lepelley ecc., forse fuorviati dal costruito anacoluto ». Per lui, in altri termini, « *ipsi* » sarebbero, « sia pure a prezzo di un anacoluto », i *conductores* e i *procuratores*, « esplicitamente chiamati in causa in quanto possibili protettori di colpevoli », quindi non esentabili anch'essi dalla sanzione comminata ai *circumcelliones*. Ora a me pare che, salvo errore, lo spericolatissimo anacoluto denunciato dal Cataudella non sia attribuibile al linguaggio imperiale, ma alla curiosa lettura proprio e solo dello stesso Cataudella, il quale non si rende conto che, se degli *inlustres*, degli *spectabiles* eccetera forse non era pensabile che fossero subordinati a *conductores*, ben potevano esservi subordinati i *plebei* e, comunque, ben potevano essere tutti rappresentati dai *procuratores*, né riesce ad ammettere che l'imperatore, dopo aver fissato le pene per le varie categorie di donatisti, si preoccupi avvedutamente di sottolineare che, per l'ipotesi che non vi siano o non paghino gli eventuali *conductores* e *procuratores* (« nisi »), debbano pagare in persona propria (« *ipsi* ») coloro che sono indicati nel *principium* della costituzione. Smontata l'arbitraria interpretazione del Cataudella (e facendo grazia al lettore del seguito del provvedimento imperiale), viene meno l'ipotesi, del resto di per sé fragilissima, che *circumcelliones* fossero anche gli *inlustres*, gli *spectabiles* e via dicendo, se ed in quanto, oltre che aderire all'eresia donatista, si coprissero di stracci e si aggirassero tumultuando per le campagne, rinunciando al proprio rango sociale (o addirittura nascondendolo). Anche secondo me è poco persuasiva la tesi del Saumagne e di altri, i quali nei *circumcelliones*

vedono un vero e proprio *ordo* preso in considerazione come tale dall'imperatore. Essi erano però, tra il quarto e il quinto secolo, una innegabile e corposa « realtà » sociale di « Lumpenproletariat », usa a guadagnarsi qualcosa da mangiare col bracciantato agricolo: realtà della quale Onorio non poteva non tener conto, sia pure colpendola con una sanzione penale di minima entità, nel suo tentativo di porre un argine al dilagare dell'odiato donatismo. [A. G.].

4. Nella sua monografia dal titolo « *Bellum nefandum* », e dal sottotitolo *Virgilio e il problema del « diritto internazionale antico »* (Sassari, Dessì, 1991, p. 302), Francesco Sini offre copioso materiale, intelligentemente elaborato, non solo alla concezione virgilliana dei rapporti internazionali e del valore negativo delle guerre, ma anche all'approfondimento, Virgilio a parte, delle visuali romane relative al *fas* e al *nefas*, all'*hostis*, al *bellum* ed alla *pax*. Si può non essere pienamente d'accordo nell'importanza conferita a Virgilio come fonte di conoscenza del diritto romano, ma non si può non condividere l'opportunità, anzi la necessità di valutare con molta attenzione, a parte le altre opere, anche l'Eneide, come specchio della impostazione augustea della rilevanza preminente di Roma nel mondo antico. Di particolare interesse, da questo punto di vista, il capitolo (p. 187 ss.) intitolato appunto « *Bellum nefandum* ». [B. B.].

5. Un interessante lavoro in lingua inglese è quello dedicato da Tammo Wallinga alla costituzione *Tanta*, ed al suo corrispondente greco *Δέδωκεν* (W. T., *Tanta - ΔΕΔΩΚΕΝ - Two Introductory Constitutions to Justinian's Digest* [Egbert Forsten, Groningen, 1989] p. IX-122 [Appendici p. 123-141]). Trattate, sul piano documentale, come due differenti costituzioni, se ne indaga anzitutto la storia testuale (p. 4-47): la tradizione di *Δέδωκεν* avviene soltanto attraverso l'*Index Florentinus*, purtroppo mancante del foglio iniziale della costituzione (che conosciamo dunque solo attraverso le trascrizioni del Poliziano, dell'Agustín e del Torelli, la cui edizione sembra quella maggiormente affidabile); *Tanta* risulta invece da almeno quattro diversi manoscritti. Sulla base di analogie e differenze fra le diverse trascrizioni, e sempre con l'occhio all'*Editio maior*, il Wallinga (p. 47-81), a seguito anche del rilievo dei passaggi assenti nell'una rispetto all'altra costituzione, giunge: a stabilire la più precisa formulazione di *Tanta* rispetto al suo omologo greco; a puntualizzare, sulla scia dell'Ebrard (*Das zeitliche Rangverhältnis von 'Tanta' und Δέδωκεν*, in *ZSS.* 40 [1919] 113 ss.), la inserzione di elementi religiosi nella prima rispetto alla seconda; a porre in rilievo la presenza di metafore di elementi propagandistici nei due documenti; concludendo nel senso di una maggiore risalenza della redazione greca del testo rispetto alla latina, ma anche di un'accuratezza ben maggiore nella redazione di *Tanta*, con intenzionali aggiunte di tipo religioso e propagandistico inerenti alla figura dell'imperatore. In chiusura del volume, una breve indagine (p. 82-118) — forse un po' fuori tema — su interessanti questioni di pubblicazione dei *Digesta* (prezzo dell'opera, domanda di mercato di essa, possibilità di falsificazioni, divieto di utilizzo di abbreviazioni nella trascrizione, divieto di commento), ed una serie di appendici relative alla tradizione dei due testi e al rilievo di alcune integrazioni e correzioni rispetto all'apparato critico dell'*Editio maior* mommseniana. Un contributo senz'altro utile per il futuro studio

delle due *constitutiones*, ricco di spunti stimolanti e originali rilievi critici, che non potranno non ottenere considerazione nell'attuale rifiorire di studi sulla redazione del *Corpus Iuris*. [F. LA.].

5. Come primo volume di una serie di repertori bibliografici sulla storia sociale romana, Jens-Uve Krause ha pubblicato, con la collaborazione di B. Eisenhauer, K. Szelényi e S. Tschirner, una raccolta dal titolo *Die Familie und weitere anthropologische Grundlagen* (Stuttgart, F. Steiner, 1992, p. XII-260). L'informazione giuridica è molto ricca e accurata. Lo studioso di diritto romano trarrà sicuro giovamento dall'indicazione degli altri dati bibliografici. [G. G.].

7. Quasi alla scadenza di ogni anno, Luigi Amirante pubblica un nuovo «quaderno» del suo manuale dal titolo *Una storia giuridica di Roma*, cui ha contribuito, per il periodo dall'editto di Caracalla a Giustiniano, Lucio De Giovanni. Il quaderno di quest'anno è il nono (Napoli, Jovene, 1992, p. XLVII-733). Esso non «completa» la già compiuta trattazione (cui manca ormai solo un ragguaglio bibliografico finale), ma la rivede in vari punti e la presenta quasi del tutto nuova nella parte dedicata al periodo regio. Segno, questo, nobilissimo di un'infaticabile vivacità di pensiero, che anno per anno, anziché sonnacchiare nel ripetersi conforme dell'insegnamento, trae spunti incalzanti dal rinnovato colloquio con le successive schiere degli studenti. [V. G.].

8. Di grande utilità ai fini dell'insegnamento l'accuratissima raccolta dal titolo *Le formule del processo privato romano* operata, con rimarchevole sensibilità critica, da Dario Mantovani (Como, New Press, 1992, p. 221). La silloge, cui fa seguito una riproduzione del quarto libro delle istituzioni di Gaio con versione italiana a fronte, è tanto più apprezzabile in quanto anche le singole formule (generalmente dedotte dalla ricostruzione leneliana dell'*edictum perpetuum*) sono rese in italiano e sobriamente giustificate nella loro concisa struttura. Il solo dubbio che, per vero, sorge, quando ci si trovi di fronte a un libro come questo, è che esso alletti più del necessario i docenti del diritto privato (cioè delle «istituzioni di diritto romano» previste dagli ordinamenti didattici italiani) a legare le loro lezioni alle inquadrature ristrette del processo, anzi a quelle più ristrette ancora delle procedure formulari: il che potrebbe comportare la poco felice conseguenza della omissione (o almeno della non adeguata illustrazione) sia degli aspetti sostanziali e dei presupposti socio-economici degli istituti, sia delle trasformazioni più o meno profonde che gli istituti stessi subirono in sede di *ius novum* e di *extraordinaria cognitio*. La mia personale esperienza didattica, ne sono pienamente conscio, vale molto poco. Comunque essa è questa: che la riduzione dell'insegnamento alle liti giudiziarie oppure alle questioni giurisprudenziali, per non parlare della frammentazione dell'esperienza romana in casistica, è utile solo come complemento (da praticarsi a titolo di esercitazioni e di seminari) nei confronti di una linea portante costituita dal dare chiara risposta (e non importa secondo quale sistema espositivo) alle domande relative ai soggetti, agli oggetti, alle strutture tipiche, alle tipiche vicende della vita giuridica romana nel suo evolversi attraverso i secoli da Romolo a Giustiniano. Ben venga dunque, lo ripeto, la raccolta del Mantovani, purché gli studenti siano accortamente guidati a far capo ad essa solo

in subordine ad una visualizzazione ben piú ampia e corposa del *ius privatum Romanorum*. [A. G.].

9. Un sincero elogio deve essere rivolto a Letizia Vacca per la cura intelligente e paziente che ha dedicato all'organizzazione del Congresso internazionale di Pisa-Viareggio-Lucca del 17-21 aprile 1990 sul tema *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica* ed alla pubblicazione degli Atti relativi (Milano, Giuffrè, 1991, p. XVII-902). L'impresa non era facile, sia per la vastità dell'argomento, sia per la molteplicità delle esperienze passate e presenti da interrogare, sia per la raccolta e il riordino delle relazioni, ma bisogna lietamente riconoscere che la Vacca (non sappiamo con quanto largo impiego di sollecitazioni, di trattative e di accorta diplomazia) vi è riuscita. I contributi, prevalentemente relativi alla storia giuridica romana ed ai vigenti diritti continentali dell'Ovest europeo, danno uno sguardo molto ricco, anche se (come era forse inevitabile) non del tutto completo, della problematica fondamentale suscitata dai negozi di vendita, tanto mobiliare quanto non mobiliare. [V. G.].

10. In una breve raccolta di note relative all'antica Berito Bertrand Hemmerding (*Litterature grecque et droit romain à Beryte*, in *Quad. di storia* 35 [1992] 111 ss.) dedica una pagina anche alla eccellenza e rinomanza della scuola giuridica beritense e dei suoi rappresentanti. Riesce a tutta prima un po' faticoso rintracciare i due testi latini paralleli della costituzione giustiniana in data 16 gennaio 533 citati dall'a., ma poi dal fatto che il secondo testo viene riferito a CI. 1.17.9 (Kr.) si intuisce (e se ne ha conferma dal controllo della costituzione bilingue premissa alla *Littera Florentina*) che il primo testo altro non è che la traduzione latina di un brano del paragrafo 9 della cost. *Δέδωκεν*, mentre il secondo testo è il corrispondente paragrafo della cost. *Tanta* nella versione riportata, tanto per l'esattezza, da CI. 1.17.2.9 e datata, sempre per l'esattezza, 16 dicembre 533 (*XVII Kal. Ian. Constantinopoli dn. Iustiniano pp. A. III consule*). Tanto chiarito, è pienamente esatto che Giustiniano, nel parlare di Triboniano e dei suoi collaboratori, e nel fermarsi in particolare sul beritense Doroteo, mentre nella *Tanta* esalta genericamente Berito come *Berytensium splendidissima civitas*, nella *Δέδωκεν* è molto piú specifico, perché di Berito dice che si tratta della τῶν νόμων πόλις (dunque, della *legum civitas*), aggiungendo: φαμὲν δὲ τὴν ἀοίδισμόν τε καὶ περιφανῆ τῶν Βηρυτίων μητρόπολιν. Ma non è con ciò che, sempre per amore di precisione, penso si possa chiudere il presente tagliacarte, visto che l'a. nel brano della *Tanta* segnala «come frutto di un'interpolazione (di un'« intrusion ») la menzione di un ascendente dell'altro professore beritense Anatolio a nome *Patricius* figlio di *Leontius*, così come risulta dalle parole « *atque Patricium filium eius* ». Vogliamo leggere tutti insieme il periodo interessato? Eccolo: *Sed et Anatolium, virum illustrem magistrum, qui et ipse apud Berytienses iuris interpres constitutus ad hoc opus adlectus est, vir ab antiqua stirpe legitima procedens, cum et pater eius Leontius et avus Eudoxius post Patricium inclutae recordationis quaestorium et antecessorem et Leontium virum gloriosissimum praefectorium et consularem atque Patricium filium eius optimam sui memoriam in legibus relinquerunt*. Qui non si tratta di dubitare soltanto della menzione del secondo *Patricius* (che il

Krüger, ad ogni buon conto, spersonalizza in *patricius*, facendo di *atque patricium filium eius* un ulteriore attributo del *Leontius vir gloriosissimus* ecc.): si tratta piuttosto di porre in rilievo che, fuori da CI. I.17.2.9, tutto il brano da *cum* a *Patricium filium eius* è assente dalla cost. *Tanta*, mentre è presente (in termini enfaticizzati) nella *Δέδωκεν*, che della *Tanta* fu forse (o non?) il primo e più verboso abbozzo. Così stando le cose, o si ipotizza che in CI. I.17.2.9 il brano *cum-eius* è un'ipotesi di « Giustiniano interpolante se stesso » (in quanto ha tenuto presente, *re melius perpensa*, la stesura del testo greco), oppure si ipotizza che quel brano anche in CI. I.17.2.9 non esisteva e che l'intrusione sia stata opera di un eccesso di diligenza di Aloandro, cioè di colui che l'ha proposto in sede di edizione critica. Scacciare dalla costituzione *Tanta* il solo Patrizio figlio di Leonzio, insomma, non è giusto. [A. G.].

II. La bella collana curata da Elio Guerriero, quella dei « Complementi alla Storia della Chiesa » diretta da Hubert Jedin, si è ancora una volta adornata con l'uscita della nuova edizione del libro di Giorgio Fedalto dedicato al mondo, variegato e complesso, delle realtà ecclesiali d'Oriente nell'arco di anni, lunghissimo, fra Giustiniano I e Maometto II: *Le chiese d'Oriente. Da Giustiniano alla caduta di Costantinopoli* (Milano, Jaca Book, 1991, II ed. riv. e aggiorn. p. XXV-229). Questa nuova stampa, a dire dell'autore, avrebbe tenuto conto delle proposte più recenti offerte dalla ricerca al mondo scientifico, e, inoltre, in contemporanea, sarebbero state considerate, e opportunamente messe a partito, le osservazioni a suo tempo intervenute da parte dei vari « cortesî recensori » (p. XXV). Tuttavia, se per la prima di queste affermazioni già un rapido riscontro informa sull'aggiornato adeguamento bibliografico dello studio, per quel che concerne il secondo punto occorrerebbero informazioni, da parte di chi legge, assai più dettagliate di quelle di cui al momento si dispone. In realtà, essenzialmente per due motivi, non credo di essere in grado di valutare nella sua esatta misura quanto gli apporti degli specialisti, già lettori di Fedalto, abbiano contribuito ad arricchire la prima edizione del libro in questione. Ciò essenzialmente perché non credo vi fosse molto da aggiungere a un'opera che, considerati in specie i fini prefissati dalla collana in cui essa veniva inserita (v. p. XI ss.), già dal suo apparire mostrava d'essere pregevole per più ragioni. L'ottima messa a punto sulle chiese orientali, allora presentata da Fedalto e oggi riproposta, unisce infatti chiarezza espositiva e compendiosità di contenuti, anche lì dove le asperità dei temi trattati avrebbero invogliato qualche ricercatore meno esperto e avveduto a seguire percorsi poco chiari, e pericolosamente affascinanti per la comunicazione scientifica. Basti, solo a voler esemplificare, l'asciuttezza con la quale è condotto il discorso (di particolare interesse per il giurista che qui scrive), nel capitolo primo, sull'età giustiniana (pp. 1-27). La concisione con la quale è disegnato il quadro ecclesiale del ricostruito impero dei Romani non appare di certo mortificante per la resa, precisa ed efficace, delle relazioni allora esistenti nella realtà del tardo-antico. Poco spazio, senza equivoci di sorta, basta all'autore per delineare la complessa rete del pensiero teologico coevo, oscillante fra ortodossia calcedonese ed eterodossia monofisita. Né egli trascura i risvolti politici, disgregatori della unità dell'*imperium*, intimamente connessi sia al dibattito squisitamente religioso sia, e spesso soprattutto, all'as-



sentarsi del turbolento contesto monastico (recentissima è la monografia di Barone Adesi sui rapporti fra monachesimo d'Oriente e diritto romano in relazione al definirsi dello *status* monastico) o al consolidarsi delle specifiche caratteristiche delle strutture ecclesiali non costantinopolitane. Tantomeno ignora, l'autore, la traccia legislativa giustiniana sul tema della religione, copiosamente preservata dalle risultanze codificatorie (per es. p. 17: CI. 1.4.34) o dalle più recenti referenze novellari (per es. p. 20: Nov. 132). In definitiva, il vigore del discorso di Fedalto, non disgiunto dalla brevità strutturale dell'eloquio, né, tanto meno, dal rigoroso riferimento al dato testuale, esalta l'intenzionale « carattere manualistico » del volume. Queste caratteristiche, proprio perché garantiscono l'autonomia e l'originalità dell'impegno quivi profuso dallo studioso, fanno di questo libro un prezioso completamento non solo della *Storia della chiesa* di Jedin, di cui senz'altro esso rappresenta un coerente e preciso approfondimento settoriale, ma anche di qualsiasi altra opera che abbia a oggetto la storia di quel millennio che si chiuse con l'avvio dell'impero dei Turchi Ottomani a Costantinopoli. [E. D.].

12. La ormai famosa confutazione dell'autenticità della *fibula Praenestina* pubblicata nel 1980 da Margherita Guarducci (*La cosiddetta Fibula Praenestina* ecc., in *Atti Lincei*, Cl. Sc. mor. stor. filol. 8.24.413 ss.) ha dato luogo a varie adesioni, tra le quali quella del nostro F. Wieacker (*Die Manios-Inschrift von Praeneste*, in *Nachr. Ak. Wiss. Göttingen* 1 [1984] 373 ss.). Per quanto mi riguarda, siccome ho il costume di astenermi dal parlare di cose che assolutamente sono fuori della mia portata, tacqui e continuo a tacere sul merito della controversia, ma reagii con sdegno, in una « lettura » dal titolo *Il mostro in prima pagina* (cfr. *Labeo* 27 [1981] 247 ss.), agli argomenti diffamatori con cui la Guarducci, per sostenere la tesi del delitto di falso, gettò fango a piene mani sul primo presentatore della *fibula* (nel 1877), cioè sull'archeologo W. Helbig, nonché (cosa ai miei occhi ancora più grave) su tal signor Francesco Martinetti, cioè sull'antiquario dichiaratamente scopritore della *fibula*, reo di essere un commerciante « che, come tanti altri, esercitava senza eccessivi scrupoli il mestiere suo ». Metodi accusatori siffatti non sono degni di una conversazione scientifica e tanto meno, direi, di una personalità del rilievo della Guarducci. Ma poi aveva ed ha la Guarducci pienamente ragione nella sua tesi di fondo, che è quella della inautenticità del reperto? Personalmente continuo a non avere neanche l'ombra di un'idea in proposito, tuttavia segnalo doverosamente un recentissimo articolo di Pierre Flobert, il quale, a differenza di me e della stessa Guarducci, è un rinomato grammatico della lingua latina (F. P., *L'apport des inscriptions archaïques à notre connaissance du latin pré-littéraire*, in *Latomus* 50 [1991] 521 ss.). A p. 540 ss. del suo saggio, fermandosi appunto sulla *fibula Praenestina*, il Flobert osserva: « À vrai dire, si W. Helbig, qui n'était pas précisément un grammarien, a rédigé cette inscription, il mériterait indiscutablement notre admiration, car en 1887 la plupart des données linguistiques et graphiques impliquées par deux mots du texte n'étaient pas connues ». Dopo di che, avendo dato della sua affermazione la dimostrazione relativa, il F. saggiamente, e senza insultare a destra e a manca nessuno, conclude opinando che forse vi è ancora bisogno, per risolvere il problema, dell'intervento di ap-

profonditi esami tecnici e che l'inerzia dei conservatori a questo riguardo, per verità, « étonne », perché quello che importa è il trionfo della scienza, e non altro. Una lezione, a mio avviso, di equilibrio e di stile. [A. G.].

13. In *Riv. storica ital.* 103 (1991) 268 ss., Leandro Polverini dedica, con la sua consueta precisione di ricerca, un breve articolo al tema *Albert Einstein e il giuramento fascista del 1931*, mettendo in evidenza il generoso tentativo epistolare compiuto da A. Einstein, su sollecitazione di G. Ferrero e di un gruppo di studiosi svizzeri, per indurre il guardasigilli italiano dell'epoca, l'eminente studioso di diritto Alfredo Rocco, a far revocare, in nome della libertà della ricerca scientifica, l'imposizione ai professori universitari italiani di un giuramento di fedeltà allo stato e al regime fascista. La lettera dell'Einstein al Rocco fu inviata da Berlino in data 16 novembre 1931, ma la risposta in lingua tedesca, di cui il Rocco incaricò il suo allievo Giuseppe Rivetti (12 dicembre 1931), fu che quel giuramento, a ben vedere, non impegnava i docenti ad essere fascisti o di sentimenti fascisti, ma solo a tenersi esteriormente entro i limiti dell'ordinamento giuridico per il quale e nel quale insegnavano. Alla quale sottile interpretazione (« Auslegung ») il Righetti aggiunse l'argomento ben più concreto sul quale mi sono fermato io in una recente occasione (*Il giuramento*, in *Labeo* 37 [1991] 150 s.): che, su un totale di 1200 professori (per l'esattezza, 1225), solo 7 o 8 (per l'esattezza, 12) non avevano giurato. « Alle Andern (und es sind unter diesen Letzteren einige Persönlichkeiten die nicht Faschisten und sogar im politischen Leben Antifaschisten sind) haben ohne Schwierigkeiten den Eid gelastet ». [A. G.].

14. Le *Instituciones* di Manuel J. Garcia Garrido sono divenute, nel passare degli anni e nel seguirsi delle edizioni, un volume unico dal titolo di *Derecho privado romano. Acciones, casos, instituciones*<sup>5</sup> (Madrid, Dykinson, 1991), che è stato quindi tradotto in italiano (con qualche taglio nel testo e nelle note) da L. Biondo e pubblicato come *Diritto privato romano* (Padova, Cedam, 1992, p. XVIII-631) a cura di M. Balzarini. L'opera è ben nota alla scienza romanistica e non è quindi il caso di dedicarvi, in questa sede, un discorso che sarebbe inevitabilmente troppo lungo. La sua efficacia didattica è collegata, nelle intenzioni dell'a., all'interesse che possono suscitare nello studente di giurisprudenza una serie abbastanza lunga di « casi » (giudiziari e non) che danno un'idea sommaria di come i Romani 'vivevano' il diritto privato. All'esposizione e all'analisi di questi casi è collegata (e visibilmente subordinata) la succinta (molto succinta) trattazione sistematica (concetti generali; azioni; diritti reali; obbligazioni; diritto di famiglia; eredità e donazioni): trattazione condotta con l'uso del verbo al presente e pertanto non troppo atta a favorire nel lettore la comprensione degli sviluppi impressi alla materia privatistica dal trascorrere di tredici secoli. Quanto al latino, esso (salvo che in rari e limitatissimi casi) è stato messo al bando, sostituito da traduzioni che, oltre tutto, forse non sempre sono in grado di cogliere la totale realtà degli istituti e delle situazioni. [G. G.].

15. *Miniaturas histórico-jurídicas* (Barcelona, Ariel, 1992, p. 187) è il titolo di un prezioso libricino in materia di storia, di diritto e di diritto romano, che costituisce l'ultima fatica (ma molto più propriamente dovrei dire: diletto) di Juan Iglesias. Anche se il lettore straniero, sopra tutto quando incolto come me, non è sempre in

grado di apprezzare le finezze del puro linguaggio castigliano usato dall'autore (e segnalato nelle pagine di presentazione da L. Prieto-Castro y Ferrándiz), vi è qualcosa di tanto limpido e spontaneo nell'esprimersi dell'Iglesias che la comprensione, almeno nella sostanza, non trova mai difficoltà. Perché la raccolta di pensieri dedicati in quest'opera « a los romanistas de ayer, de hoy, de mañana » è molto diversa dalle raccolte di massime e riflessioni, diciamo, di una Laroche-foucault, di un Montaigne o di un Goethe. L'Iglesias non parla a chiunque di cose che sono state esterne a lui sino al momento in cui il suo intelletto si è fermato ad esaminarle: egli limita il suo discorso ai soli storici del diritto, con particolare riguardo ai giusromanisti, per raccontar loro se stesso, nella sua lunga esperienza di studio e di insegnamento, in tutto ciò che in essa lo ha particolarmente colpito, che alcune volte ha già detto e che altre volte ha solo appuntato, o comunque riservato nella memoria, per il giorno in cui avesse il tempo e il modo di dirlo distesamente. Insomma, non « miniaturas » da utilizzare per citazioni erudite, ma schegge di una complessa personalità di studioso intese ad agevolare la sua comprensione e, nel contempo, a sollecitare in chi legge una sorta di comparazione della propria personale esperienza con la sua. [A. G.].

16. Angelika Mette-Dittmann ha dedicato un Quaderno di *Historia*, il n. 67, alla illustrazione delle leggi matrimoniali augustee nei loro risvolti sociali durante l'età del principato (M.-D.A. *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps* [Stuttgart, Steiner, 1991] p. 220). A guardar meglio, il lavoro, peraltro accurato e chiaro, è dedicato essenzialmente ai tempi di Augusto e dei Giulio-Claudii e si concentra sopra tutto sulla *lex de adulteriis*, mentre dedica uno spazio forse troppo limitato (p. 131-186) alle *leges Iuliae* e *Papia Poppaea*. Una breve appendice (p. 187 ss.) illustra anche le leggi augustee sulle *manumissiones*. [A. R.].

17. Sobrio, chiaro, ben documentato il volume di Olivia F. Robinson dal titolo *Ancient Rome. City planning and administration* (London-New York, Routledge, 1992, p. X-256). Il fuori-testo di una planimetria di Roma nel periodo alto-imperiale è anche l'indice di quello che è il centro dell'attenzione dell'autrice, la quale non molto del suo discorso dedica al prima e al dopo della città. La trattazione, svolta in quattordici capitoli, prende felicemente a pretesto la Roma muraria, con il suo Tevere e i suoi immediati dintorni, per descrivere la complessa amministrazione ad essa relativa. In conclusione, un libro di gradevole lettura, che maschera con garbo il costante dettaglio della sua informazione e che consegue il felice risultato di essere per il lettore moderno come una specie di guida attraverso una città che si accorge di conoscere in fondo ben poco. [M. D. P.].

18. Le segnalazioni che precedono, in ordine ai recenti libri della Mette e della Robinson, omettono giustamente di porre in rilievo una caratteristica del tutto secondaria che simpaticamente li accomuna. Mi assumo dunque io la responsabilità di parlarne. A quanto si apprende dalle relative introduzioni, le due studiose non hanno lavorato chiuse in una *turris eburnea* e in contatto esclusivo con altri colleghi del mestiere con cui si siano gravemente consultate. Esse hanno svolto le loro ricerche ed hanno scritto le loro pagine, avendo a doversi occupare altresì delle loro

famiglie, discutendo dei loro problemi con due sagaci mariti ed ottenendo da questi ultimi vari aiuti concreti, i quali hanno spaziato dalle trascrizioni al computer ai controlli di lingua, dalla sorveglianza delle vivaci figliette Antonia e Annine effettuata da Wolfgang agli accoglienti pranzetti fatti trovare al ritorno a casa da Sebastian. Anche gli autori di sesso maschile usano talvolta ringraziare con brevi parole le loro compagne di vita, ma si limitano ad elogiare genericamente la loro pazienza, anzi in certa guisa la loro sottomissione. Con queste due autrici di sesso femminile si respira decisamente un'atmosfera diversa. Gliene siamo grati. [A. G.].

19. Il volume di Francesco Lucrezi, intitolato *Senatusconsultum Macedonianum* (Napoli, ESI, 1992, p. 350) è dedicato allo studio del noto decreto senatorio, emanato durante il principato di Vespasiano, che ostacolò la concessione di mutui di denaro ai *fili familiarum*, per evitare che questi, onerati dai debiti e vessati dagli usurai, giungessero ad uccidere il proprio padre per ereditarne le sostanze. Ma il lavoro, partendo dall'analisi del senatoconsulto, si propone anche di dire una parola nuova su alcuni rilevanti problemi giuridici connessi all'emanazione della norma, come il rapporto tra *patria potestas* e parricidio, i vari rimedi escogitati per fronteggiare tale forma di crimine, il rapporto tra il Senatoconsulto Macedoniano e la *poena cullei*, l'evoluzione della *patria potestas*, nei secoli imperiali, rivelata dall'evoluzione del regime di applicazione del provvedimento. La ricerca si divide pertanto in tre parti e in nove capitoli. La prima parte (« La norma ») esamina la posizione occupata dal senatoconsulto all'interno della dottrina romanistica (cap. 1°: « Il provvedimento »), il problema della datazione (cap. 2°: « La data, i precedenti »), il contenuto dei *verba senatusconsulti* (cap. 3°: « Il testo »). La seconda parte (« La funzione ») affronta il problema del rapporto tra il parricidio di Macedo e l'emanazione del *decretum* (cap. 4°: « *Occasio legis, ratio legis* »), l'idea del parricidio come violenza filiale contrapposta alla violenza paterna (cap. 5°: « *Patria potestas e parricidium* »), la funzione preventiva assoluta dal senatoconsulto come alternativa a quella deterrente esercitata dal supplizio del *culleus* (cap. 6°: « *Culleus e Senatusconsultum Macedonianum* »). La terza parte (« Il regime ») prende in esame, attraverso un'analisi di numerosi responsi giurisprudenziali e provvedimenti imperiali, le forme di attuazione pratica della norma (cap. 7°: « Applicazione del senatoconsulto ») e la nutrita casistica di prestiti autorizzati nonostante la disposizione senatoria (cap. 8°: « Deroghe al senatoconsulto »). Un capitolo finale (cap. 9°: « Una vicenda calante ») traccia alcune conclusioni desumibili dalla ricerca compiuta, indicando nel progressivo assottigliamento del raggio d'azione del Senatoconsulto Macedoniano un chiaro segno del parallelo svuotamento della potestà paterna e dell'inarrestabile processo di crescita dell'autonomia patrimoniale dei *fili familiarum*. Quanto alla *ratio* originaria del *consultum*, L. ritiene di potere ricavare, dalle fonti, « l'idea di un chiaro rapporto di complementarietà, lucidamente avvertito dai Romani, tra Sc. M. e *poena cullei* »: due strumenti entrambi chiamati a fronteggiare il fenomeno del parricidio, ma rivolgendosi ognuno contro una di quelle che erano ritenute le due potenziali cause dello *scelus*: la perversa inclinazione naturale dei figli e l'assunzione di *aes alienum*, che li spingeva nella spirale del vizio e della perdizione. « Il *supplicium singulare* dell'oltre cercò

mento della sua specifica ragion d'essere (P. M., *Der « Enteignungsfall » im römischen Recht der Republik und des Prinzipats. Eine funktionalrechtsvergleichende Problemstellung* [Wien, Böhlau, 1991, n. 37 delle Forschungen zum röm. R.] p. XIX-346). Dopo un capitolo informativo in ordine alla « ricerca » della figura giuridica dell'espropriazione nel corso della storia giuridica romana (p. 1 ss.), l'a. dedica il secondo capitolo, costituente il perno di tutta la sua trattazione, alle fonti letterarie ed epigrafiche dei periodi considerati (p. 45 ss.). Segue un terzo capitolo (p. 217 ss.) relativo all'esame dei testi giurisprudenziali classici a noi pervenuti. Chiude il libro (p. 249 ss.) un capitolo forse non necessario, ma comunque pur sempre utile, sul principio della *condemnatio pecuniaria* nella procedura formulare. [A. R.]

22. *Poteri e valori a Roma fra Augusto e Traiano* (Bari, Edipuglia, 1992, p. 261). Sotto questo titolo Mario Pani ha raccolto dieci saggi ed una piccola serie di discussioni, in buona parte già precedentemente editi, sul tema dei rapporti tra poteri politico-giuridici e valori morali e sociali nell'età del principato. Una breve introduzione (p. 9 ss.) illustra sinteticamente le ragioni ed il senso della silloge. Non manca (p. 113 ss.) il noto studio dedicato alla remunerazione dell'oratoria giudiziaria ad onta della *lex Cincia* e di altri pubblici provvedimenti: una « laboriosa accettazione sociale ». [B. B.]

23. Spero di non sollevare risate 'omeriche' (vedremo tra poco che l'allusione al poeta non è fuori luogo), almeno tra grecisti e papirologi, se mi permetto di intervenire nel delicatissimo problema di un frustulo papiraceo ercolanese (fr. 25 *PHerc.* 1015, r. 9-15), che è stato sottoposto di recente a nuova lettura ed interpretazione da Francesca Longo Auricchio, dotta e valida esponente della scuola napoletana diretta da Marcello Gigante (L. A. F., *Un proverbio citato da Filodemo*, in *Cronache ercolanesi* 21 [1991] 97 ss.). A rettifica di letture precedenti (che, per verità, davano un senso assai poco comprensibile), l'a. propone, con le cautele del caso, la seguente ricostruzione: ὡςπερ οὐδ[εν] διὰ δακτυλλοῦ τοξεύ[ων] θύρας οὐκ ἂν ἀμάρτοι, οὕτως *rell.* (« come dunque non potrebbe sbagliare tirando con l'arco attraverso un anello nel colpire una porta, così ecc. »). Tutto sta nella novità del τοξεύων, cioè nel fatto di « tirare con l'arco », il quale permette alla studiosa di ricordare una ben nota domanda retorica avente appunto riferimento al tiro con l'arco, alla quale alludono Aristotele, Alessandro di Afrodisia e Asclepio in testi che qui ometto di riprodurre: τίς ἂν θύρας ἀμάρτοι; (« chi potrebbe sbagliare una porta? »). Ora, in effetti, non è praticamente possibile che un arciere non riesca a far passare la freccia nientemeno che attraverso una porta (così come non è praticamente possibile, diremmo noi oggi, sfondare una porta aperta). Ma come la mettiamo col δακτυλλοῦ, cioè col trapassare la porta attraversando prima un anello da dito? La cosa non è sfuggita all'a., che si richiama, per spiegarla, alla famosa gara dell'arco proposta da Penelope nel canto 19 dell'Odissea, ai suoi indesiderati pretendenti: gara difficile, anzi difficilissima a vincersi da chi non sia Ulisse, dovendosi anzi tutto riuscire a tendere il suo durissimo arco e dovendosi poi far volare il dardo attraverso (pare) ben sette fori consecutivi, i quali non erano comunque (direi) esigui come quello di un anello. Come è noto, dopo il fallimento di Telemaco e dei Proci nell'impresa, Ulisse stesso

si fece avanti e, manco a dirlo, centrò il bersaglio. Ulisse però, non un arciere qualunque. E in un'impresa ben più ardua di quella, facile per definizione, del trapassare il vano di una porta. Questo il motivo per cui riterrei che anche la lettura del papiro filodemeo proposta dalla ricercatrice napoletana sia poco persuasiva. A meno che (è un'ipotesi) la frase considerata non sia in realtà un'antifrasi e non abbia sapore sarcastico. Considerato che dalle parole precedenti (qui non riprodotte) esso sembra riferirsi ai tiranni, il brano potrebbe aver detto, in tal caso: « come è cosa agevole dardeggiare una porta attraversando (ehm, ehm) un anello, così è una quisquilia criticare un tiranno (ehm, ehm) ad alta voce ». Spero vivamente che la studiosa del Filodemo ercolanese non dica cortesemente di questa mia che si tratta (ehm, ehm) di un'interessante congettura. [A. G.].